

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel procedimento d'impugnazione sostiene che la sentenza impugnata pronunciata nella causa T-36/16 viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e/o l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾ del Consiglio e che sono stati commessi vizi di procedura dinanzi al Tribunale. In proposito la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Il Tribunale ha erroneamente concluso che la registrazione del marchio di cui trattasi non presenta il requisito del carattere distintivo intrinseco che ne consentirebbe la registrazione, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. Decidendo in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
2. Il primo errore di diritto è stato quello di considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore determinava, in diritto, la natura del marchio e di conseguenza inficiava la valutazione del suo carattere distintivo intrinseco. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore è effettuata principalmente per ragioni di praticità a livello amministrativo dell'EUIPO e non ha implicazioni giuridiche. Di conseguenza, nel determinare la natura del marchio di cui si chiede la registrazione, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto non solo della designazione del marchio nel modulo di domanda, ma di tutto il contenuto di tale modulo, in particolare della rappresentazione del marchio che vi compare. La rappresentazione del marchio nella domanda mostra un marchio figurativo con le particolari caratteristiche in esso illustrate.
3. Il Tribunale avrebbe anche dovuto tenere conto della forma del marchio come registrato, in particolare quella riprodotta nel certificato di registrazione rilasciato dall' EUIPO relativo alla registrazione del marchio. Il certificato di registrazione è il documento depositato che indica la forma del marchio registrato e il Tribunale avrebbe dovuto considerarlo determinante nello stabilire la natura di detto marchio. Il contenuto del certificato di registrazione, correttamente interpretato, indica con chiarezza che il marchio è stato registrato come marchio figurativo la cui forma è riprodotta nella domanda di registrazione. Non avendolo proceduto in tal senso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.
4. Il secondo errore di diritto e vizio della procedura è costituito dal diniego di ricevere le informazioni necessarie per capire il contenuto del certificato di registrazione del marchio di cui trattasi. Questo documento è la pubblicazione ST.60 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che stabilisce il significato dei codici INID utilizzati universalmente nei certificati di registrazione emessi dagli uffici della proprietà intellettuale, compreso l'EUIPO, per individuare la natura e il significato delle rispettive registrazioni. Il significato dei codici INID può essere determinato solo facendo riferimento alla pubblicazione ST.60 o a un documento di riferimento equivalente, e il contenuto dei certificati di registrazione può essere definito solo facendo riferimento al significato dei codici INID in essi rinvenibili. Il Tribunale ha erroneamente qualificato la fonte di queste informazioni come una prova e di conseguenza ha ingiustamente rifiutato di ricevere il documento o le informazioni in esso contenute, quando in realtà è un testo legale equivalente a un dizionario. Se il Tribunale avesse considerato gli strumenti interpretativi fornitigli, avrebbe concluso che il certificato di registrazione si riferisce a un marchio figurativo consistente nella raffigurazione che compare nel modulo di domanda. In precedenza, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO aveva correttamente concluso che tale marchio presenta il requisito del carattere distintivo che ne consente la registrazione, e il Tribunale avrebbe dovuto statuire in tal senso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 22 agosto 2017 — HR

(Causa C-512/17)

(2017/C 412/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Parti

Ricorrente: HR

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nelle circostanze del caso di specie, occorra interpretare l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000⁽¹⁾, nel senso che: un minore di 18 mesi ha la residenza abituale nello Stato membro che, a causa delle circostanze seguenti, realizza una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: la cittadinanza del genitore che esercita quotidianamente la custodia del minore, il fatto che quest'ultimo si esprima nella lingua ufficiale di tale Stato membro, che vi sia stato battezzato e vi abbia soggiornato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dei congedi parentali di detto genitore e di altri congedi di cui quest'ultimo abbia beneficiato durante i periodi festivi, nonché i contatti con la famiglia del suddetto genitore, nel caso in cui il minore, nel resto del tempo, risieda con tale genitore in un altro Stato membro, in cui quest'ultimo svolge un'attività lavorativa sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in cui il minore intrattiene contatti regolari, ma limitati nel tempo, con l'altro genitore e la famiglia di quest'ultimo;
- 2) Se, per determinare, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale del minore di 18 mesi, che, data l'età, si trovi quotidianamente sotto la custodia di uno solo dei genitori e intrattenga contratti regolari, ma limitati nel tempo, con l'altro genitore, in caso di mancato accordo dei genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul diritto di visita del minore, occorra tener conto in egual misura, al fine di valutare l'integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, dei legami che uniscono il minore a ciascuno dei genitori, o se si debbano tenere maggiormente in considerazione i legami con il genitore che esercita quotidianamente la custodia.

⁽¹⁾ GU 2003, L 338, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'8 settembre 2017 — Vetsch Int. Transporte GmbH / Zollamt Feldkirch Wolfurt

(Causa C-531/17)

(2017/C 412/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Vetsch Int. Transporte GmbH

Resistente: Zollamt Feldkirch Wolfurt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'esenzione di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, debba essere negata in caso di trasferimento intracomunitario di merci da uno Stato membro, quando il soggetto passivo che effettui il trasferimento in un diverso Stato membro, pur dichiarando nello Stato membro di provenienza l'acquisto intracomunitario collegato con il trasferimento medesimo, commetta successivamente, nell'altro Stato membro e nell'ambito di diversa operazione, un'evasione fiscale servendosi delle merci di cui trattasi, dichiarando illegittimamente una cessione intracomunitaria esente proveniente da detto altro Stato membro.
- 2) Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi se, all'atto del trasferimento intracomunitario, il soggetto passivo avesse già maturato l'intento di commettere un'evasione fiscale nell'ambito di una successiva operazione servendosi delle merci di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.